

6. FESTIVITÀ RELIGIOSE E RIPOSO SETTIMANALE

Per il principio di laicità lo Stato non può non prendere in considerazione il discorso relativo alle diverse festività contemplate dalle varie confessioni religiose. Da ricordare l'art 6 dell'Accordo di Villa Madama che riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e quei giorni determinati dalle diverse Intese fra le parti.

L'elenco delle diverse festività cattoliche è ora previsto dal DPR 792/1985, per il quale le diverse festività cattoliche diventano festività civili con tutto quello che comporta a livello giuridico.

Per quanto riguarda, invece, le altre confessioni religiose si è provveduto attraverso il sistema delle Intese. Esempio: art 4 Legge 101/1989 (Intesa Stato – Comunità Ebraiche) riconosce il sabato quale giorno festivo, sebbene con modalità diverse dalla domenica. Sulla base di tali norme, i soggetti aderenti a quella confessione religiosa, qualunque lavoro svolgano, avranno diritto del giorno di riposo.

Al contrario delle festività cattoliche che rientrano nel calendario annuale e quindi considerate festività civili, le norme introdotte dalle Intese hanno natura speciale per cui non possono portare modifiche al calendario comune.

7. SIMBOLI RELIGIOSI

L'esposizione in pubblico dei simboli religiosi (in modo particolare del crocifisso) riguarda il problema dell'immunità da ogni forma di coercizione in materia religiosa.

L'esposizione dei crocifissi negli edifici pubblici è regolata da un sistema di norme in vigore già da prima della Costituzione. Per questo motivo parte della dottrina, alla luce dei nuovi principi della Costituzione, ha ipotizzato l'implicita abrogazione di tali norme. In particolare:

- ✓ alcuni hanno messo in evidenza che l'esposizione del crocifisso in modo specifico nelle scuole lede la libertà di coloro che hanno convinzioni religiose diverse
- ✓ altri hanno richiamato il principio della laicità dello Stato che dovrebbe imporre una certa "precauzione" nell'esercizio dell'attività della pubblica amministrazione evitando quindi comportamenti anche solo potenzialmente lesivi della libertà, in questo caso, di coscienza

- ✓ l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, per alcuni, contrasta con il diritto alla libera formazione della coscienza del minore. A proposito di questo tema occorre tener presente:
 - la **Corte di Cassazione** ha ritenuto abrogate le norme relative all'esposizione nei pubblici edifici del crocifisso in base a principi della Costituzione e a causa della loro marcata matrice religiosa, e costituisce un "grave turbamento di coscienza" (cfr Cass. pen., sez. IV, sent. 439/2000)
 - il **Consiglio di Stato**, chiamato a dare il suo parere sulla questione, ha confermato la permanenza in vigore delle norme regolamentari e la legittimità dell'esposizione del crocifisso negli edifici pubblici (Parere 63/1988), in quanto il crocifisso è espressione "dell'origine religiosa dei valori di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei diritti della persona, di riguardo della sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, che connota la civiltà italiana" (sez. VI, 556/2006)
- ✓ circa la **presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie** con ordinanza 127/2006 la Corte costituzionale ha affermato che tale presenza non costituisce per il Magistrato alcuna menomazione delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite, per cui non può rifiutarsi di svolgere per tale motivo le proprie attività, in quanto l'esigenza della tutela della sua libertà di coscienza non può prevalere sul dovere di esercizio giurisdizionale
- ✓ ultimo aspetto: la presenza di simboli **religiosi in specifici capi di vestiario**; nell'ordinamento italiano non esistono specifici divieti; anzi è vista come una delle possibili manifestazioni in cui si realizza il diritto alla libertà religiosa garantito dall'art 19 Cost. Potrebbe sorgere il problema qualora tale uso si scontri con altre esigenze garantite dalla Cost., come ad esempio l'igiene, la sanità pubblica, l'incolumità personale, la sicurezza pubblica ...

7. RISARCIBILITÀ DEL DANNO PER LESIONE DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA

Opinione comune in dottrina è che il diritto di libertà religiosa rappresenti un **diritto pubblico soggettivo** per cui può essere azionato direttamente nei confronti dello Stato: questo si traduce nel fatto che se un provvedimento della pubblica amministrazione o una legge limitano tale libertà al di fuori dei limiti costituzionalmente previsti, si potrà liberamente ricorrere all'autorità giudiziaria (giudice ordinario) per farne dichiarare l'illegittimità.

8. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (ART 20 COST.)

- ✓ **nozioni introduttive e finalità della norma:** l'art 20 Cost. afferma che il carattere ecclesiastico ed il fine religioso o di culto di un'associazione o istituzione non possono esser causa di speciali limitazioni legislative, né speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività. Si vuole così tutelare la libertà dei singoli e delle istituzioni religiose di dar vita ad enti con carattere ecclesiastico e di fine religioso o di culto, senza subire discriminazioni **in pejus** rispetto a tutte le altre istituzioni ed associazioni di diritto comune. Più in profondo:
 - da un lato si vuole impedire ad associazioni o istituzioni con carattere di culto si possa stabilire normativamente un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dal diritto comune a tutti gli altri enti civili
 - dall'altro invece non sembra escludere che tali enti o istituzioni possano ricevere un trattamento normativo più favorevole
- ✓ **distinzione tra “carattere ecclesiastico” e “fine di religione e culto” di un ente:** quali sono gli enti che l'art 20 Cost. individua e tutela?
 - parte della dottrina ritiene che con la formula “carattere ecclesiastico” si identifichi solo gli enti della Chiesa cattolica; gli altri rientrerebbero nella definizione “aventi fine di religione o di culto”
 - altra parte della dottrina afferma che il carattere ecclesiastico di un ente indica solo il suo formale collegamento con un'organizzazione

ecclesiastica, mentre l'espressione "avente fine di religione e di culto" individua l'ente in base alla sue finalità; quindi sembra affermare che con carattere ecclesiastico il costituente abbia voluto indicare tutti gli enti nati nell'ambito delle diverse confessioni religiose

- quindi con il riferimento al carattere ecclesiastico ed al fine di culto o di religione sembra che il costituente abbia voluto indicare i due criteri che individuano le categorie degli enti previste dall'art 20 Cost.

✓ **le garanzie costituzionali in materia di capacità contributiva:** occorre tener presente:

- l'applicazione dell'art 20 Cost. a tali enti altro non è che l'esplicitazione dell'art 53 Cost.: se la capacità contributiva non è condizionata dalla qualificazione che un ente assume o che persegue, l'art 20 Cost. si pone come garante nell'impedire che si possa introdurre un qualsiasi tributo speciale a carico dei beni degli enti stessi, indipendentemente dalla confessione di riferimento;
- circa gli effetti che un tale divieto può produrre nell'ordinamento giuridico, l'art 20 Cost. legittima l'imposizione fiscale che proviene da un accordo di natura pattizia e finalizzato ad attribuire efficacia civile ad un tributo di natura confessionale
- in sintesi, l'art 20 Cost. si pone come obiettivo quello di tutelare le associazioni o istituzioni ecclesiastiche e con fine di culto o religione da speciali gravami fiscali imposti dallo Stato al fine di incrementare le proprie entrate; non vieta che le confessioni stesse possano ricevere un contributo finanziario dai propri aderenti o dagli enti collegati ad esso per mezzo dello Stato.

9. LA LAICITÀ DELLO STATO

- ✓ Assieme al diritto di libertà religiosa rappresenta la chiave di volta del sistema di politica ecclesiastica di un moderno Stato democratico
- ✓ Punto di partenza è l'osservazione che nella nostra Costituzione manca un esplicito riferimento che tenda a definire il nostro Stato come Stato "laico" (esempio: ciò esiste nell'ordinamento francese)
- ✓ Parte della Dottrina afferma che la laicità dello Stato è insita nell'affermazione stessa dello Stato di diritto, in quanto lo Stato è tenuto a garantire le aspettative di tutti i cittadini, senza trattamenti di favore ed in modo indifferenziato, sia pure per motivi religiosi: così la laicità dello Stato più che essere una conquista sarebbe meramente un valore necessitato. Partendo da tali presupposti questa parte della dottrina afferma che il vero Stato laico sarebbe quello ottocentesco (forte legislazione anticlericale e unilaterale), mentre l'attuale non si può definire pienamente laico in quanto si fonda sui Concordati e le Intese e comunque bilaterale; in questa ottica questa parte della Dottrina qualificherebbe come realmente laico lo Stato solo quell'ordinamento in cui vige un sistema rigidamente separatista
- ✓ Altra parte della Dottrina, partendo dal fatto che esistono diverse concezioni di laicità dello Stato, pone come fondamento della propria riflessione l'ordinamento attuale e partendo dalla lettura della nostra Costituzione cerca di individuare un concetto di laicità dello Stato. Partendo da questo si è messo in evidenza il costituente ha voluto conciliare la tradizione di rispetto e tolleranza religiosa con un sistema di politica ecclesiastica fondata sulla contrattazione bilaterale tra Stato e confessioni religiose. Tale visione si articola in tre direttrici fondamentali gerarchicamente ordinate che si possono così sintetizzare:
 - classico principio della piena neutralità dello Stato in materia religiosa (salvaguardando così la libertà di coscienza di tutti i cittadini)

- principio del pieno riconoscimento del carattere sociale della religione (tale da permettere allo Stato di confrontarsi con le diverse confessioni religiose attraverso lo strumento pattizio)
- principio di incentivazione dell'attività socialmente rilevanti delle diverse confessioni religiose

in tal modo il principio della neutralità dello Stato in materia religiosa rappresenta il modo più antico di intendere la laicità dello Stato.

- ✓ La concezione che tende a valorizzare il carattere sociale della religione si pone come superamento della visione separatista (dove lo Stato si deve dimostrare indifferente nei confronti del fattore religioso). Tale superamento è visto anche e soprattutto nella sua dimensione di promozione della libertà religiosa.
- ✓ Un'ulteriore direttrice di riflessione della Dottrina sul tema della laicità dello Stato affonda le proprie radici nel rapporto tra pubblico e privato e nel superamento di quella concezione dello Stato quale principale (od unico) gestore dei pubblici servizi essenziali. Oggi, grazie anche alla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art 118 Cost. così come modificato dalla Legge 3/2001), tali prestazioni (esempio: scolastica, educativa, assistenziale) si praticano attraverso un sistema integrato di gestione, dove la dimensione privata viene favorita ed agevolata, anche se di natura confessionale. Sulla base di questa prospettiva questa parte della Dottrina ha cercato di costruire un concetto di laicità dello Stato caratterizzato da un forte incentivo della più ampia libertà degli individui e delle formazioni sociali e da un pieno incoraggiamento di ogni manifestazione del fenomeno religioso.

10. LA LAICITÀ NELLE STATUZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, nel tentativo di porre chiarezza nel concetto di laicità dello Stato, con sentenza interpretativa 203/1989 è intervenuta nel dibattito dottrinale. Con tale sentenza interpretativa ha cercato di individuare la natura e il significato di laicità dello Stato. Chiamata in causa per valutare se l'art 9.2 della Legge 121/1985 (ratifica ed

esecuzione degli Accordi di Villa Madama) violasse gli articoli 2, 3, 19 Cost., la Corte si è così espressa:

- ✓ il supremo principio della laicità dello Stato essendo uno dei profili della forma di Stato indicati dalla Carta costituzionale, rappresenta un essenziale punto di riferimento circa la valutazione della legittimità delle norme pattizie
- ✓ partendo sempre dalla Carta costituzionale afferma che il concetto di laicità dello Stato implica la non indifferenza dello Stato di fronte alle religioni, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale

La Consulta con queste riflessioni ha voluto porre al centro della scala dei valori costituzionali la laicità dello Stato, superando la tradizionale concezione di laicità e avvicinarsi alla concezione di “Stato laico sociale”: accanto alla tradizionale neutralità dello Stato in materia religiosa (la cosiddetta *laicità negativa*) ha voluto creare da una parte un vero e proprio obbligo di stimolare ed incoraggiare il fattore religioso, mentre dall'altra proteggere l'interesse religioso dei cittadini e delle confessioni religiose da ogni forma di progetto etico o religioso tendente ad ostacolare il pieno esercizio della libertà religiosa (ecco la *laicità positiva*).